

In blu i commenti da eliminare

In rosso i campi da completare

In verde le alternative tra cui scegliere

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA

DETERMINATASI NEL SETTORE DEL TRAFFICO E DELLA

MOBILITA' NELL'AREA INTERESSATA DALLA

REALIZZAZIONE DELLA TERZA CORSIA DEL TRATTO

DELL'AUTOSTRADA A4 TRA QUARTO D'ALTINO E VILLESSE

NONCHE' DELL'ADEGUAMENTO A SEZIONE AUTOSTRADALE

DEL RACCORDO VILLESSE - GORIZIA

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri

n. 3702 del 05.09.2008 e s.m.i.

Servizio di verifica dei progetti definitivi ed esecutivi del 2° e del 3° lotto del collegamento stradale veloce fra l'autostrada A4 (casello di Palmanova) e l'area del triangolo della sedia in comune di Manzano

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): 8078047743

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP): J24E16000050002

<inserire nome operatore economico>

Importo: netti euro *<inserire importo netto contrattuale>* -.

CONTRATTO DI SERVIZIO

TRA

1) *<inserire nome e cognome>*, nato a *<inserire comune di nascita>* il *<inserire data di nascita>*, domiciliato per la carica in Trieste, Via Locchi n. 19, il quale dichiara di intervenire nel presente contratto nella sua veste di *<inserire qualifica>* (il quale, per brevità, verrà in appresso denominato

Commissario delegato o Stazione Appaltante), giusto *<inserire atto di attribuzione dei poteri>*;

E

2) *<inserire nome e cognome>*, nato a *<inserire comune di nascita>* il *<inserire data di nascita>* - e residente in *<inserire comune di residenza>* – Via *<inserire via e numero civico di residenza>*, il quale dichiara di intervenire nel presente contratto nella sua veste di *<inserire qualifica>*, e quindi, rappresentante del *<inserire denominazione dell'operatore economico>* (il quale, per brevità, verrà denominato Operatore Economico o Appaltatore o Esecutore), giusta procura dd. *<inserire data procura>* repertorio n. *<inserire numero repertorio>* raccolta n. *<inserire numero raccolta>* del dott. *<inserire nominativo notaio>* iscritto al Collegio Notarile *<inserire collegio notarile del notaio>*.

PREMESSO

- che a seguito di una gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. sss) e dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stata proposta l'aggiudicazione all'Operatore Economico *<inserire nome operatore economico>* del servizio di che trattasi, come risulta dal verbale della Commissione Giudicatrice di data _____ (rif. Commissario Delegato prot. Atti/___ dd. _____);
- che il Responsabile Unico del Procedimento ha approvato la predetta proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (rif. Commissario Delegato prot. Atti/___ dd. _____);
- che il Soggetto Attuatore, con Decreto di data _____ (rif. Commissario delegato prot. Atti/___ dd. _____), ha disposto

l'aggiudicazione del servizio di che trattasi all'Operatore Economico

<inserire nome operatore economico>, per l'importo di euro
_____.- (*<inserire importo in lettere>*) al netto dell'I.V.A. ed

oneri previdenziali qualora dovuti, comprensivo dei costi della sicurezza
pari ad euro _____.- (*<inserire costi in lettere>*);

- che le comunicazioni in ordine all'esito della procedura in oggetto, ai sensi
dell'art. 76, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono state
trasmesse ai concorrenti in data _____ (rif. Commissario Delegato
prot. U/_____);

- che l'Operatore Economico *<inserire nome operatore economico>* ha
comunicato ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. dd. 11.05.1991 n. 187 la propria
composizione societaria;

- che l'Operatore Economico *<inserire nome operatore economico>* rientra
tra i soggetti inseriti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d.
white list) della Prefettura di *<inserire provincia prefettura>*, istituito dalla
L. 190/2012 e regolamentato dal D.P.C.M. 18 aprile 2013, con iscrizione
valida fino al giorno _____; (*punto eventuale nel caso
l'operatore economico risulti iscritto alla white list*)

- che la richiesta di documentazione antimafia, ai sensi degli artt. 84 e segg.
del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., relativa all'Operatore Economico è stata
inoltrata dalla Stazione Appaltante in data _____ (rif. Commissario
Delegato prot. U/_____ dd. _____) tramite Banca Dati Nazionale
Unica della Documentazione Antimafia; (*punto eventuale alternativo al
precedente nel caso l'operatore economico non risulti iscritto alla white*

list)

- che la documentazione antimafia liberatoria relativa all'Operatore Economico, ai sensi degli artt. 84 e segg. del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., è stata emessa dalla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia in data _____ (rif. Commissario Delegato prot. n. E/_____ dd. _____); *(punto eventuale alternativo al successivo, da abbinarsi al precedente, solo nel caso la BDNA abbia emesso la documentazione antimafia liberatoria)*

- che, essendo decorsi 30 giorni dalla data della richiesta, la Stazione Appaltante può procedere, ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. anche in assenza del rilascio della documentazione antimafia, alla stipula del presente contratto, fermo restando che la sua sottoscrizione avviene sotto la condizione risolutiva di cui all'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. e che, pertanto, la Stazione Appaltante risolverà di diritto il presente contratto nel caso dovesse pervenire successivamente alla stipula una documentazione antimafia positiva; *(punto eventuale alternativo al precedente, solo nel caso la BDNA non abbia emesso la documentazione antimafia liberatoria)*

- che sulla base del certificato emesso in data _____ (rif. Commissario Delegato prot. E/_____ dd. _____) da *<inserire ente competente>*, competente per il territorio dove l'Operatore Economico ha la sede legale, risulta l'ottemperanza dello stesso alle norme di cui alla Legge n. 68/1999 s.m.i., "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

- che l'Operatore economico aggiudicatario ha costituito cauzione definitiva;
- che le parti hanno stabilito addivenire alla stipulazione, in forma di scrittura

privata, del presente contratto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Operatore Economico con il presente contratto si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire a perfetta regola d'arte il servizio di verifica dei progetti definitivi ed esecutivi del 2° e del 3° lotto del collegamento stradale veloce fra l'autostrada A4 (casello di Palmanova) e l'area del triangolo della sedia in comune di Manzano (il quale, per brevità, verrà in appresso denominato anche appalto o prestazione), come meglio descritto nel progetto e nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche e Norme Generali, allegati al presente contratto.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata complessiva del contratto si articola secondo le quattro fasi riportate all'art. 19 delle Norme Generali del Capitolato Speciale d'Appalto, temporalmente distinte e non continuative tra loro.

La durata della fase 1 (verifica dei due progetti definitivi del 2° e 3° lotto in rev. 0) è di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi.

La durata della fase 2 (riesame degli elaborati revisionati ed emissione dei rapporti di verifica finale dei due progetti definitivi del 2° e 3° lotto) è di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi.

La durata della fase 3 (verifica dei due progetti esecutivi del 2° e 3° lotto in rev. 0) è di giorni 25 (venticinque) naturali e consecutivi.

La durata della fase 4 (riesame degli elaborati revisionati ed emissione dei rapporti di verifica finale dei due progetti esecutivi del 2° e 3° lotto) è di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi.

La Stazione appaltante sospende l'esecuzione del servizio al termine della fase 2; tale sospensione può durare un massimo di 18 mesi.

Durante il periodo di sospensione l'Operatore Economico è comunque tenuto a partecipare a riunioni, nonché a fornire tempestivamente chiarimenti e approfondimenti, alla Stazione appaltante ed ai progettisti.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di avviare separatamente la verifica dei progetti del 2° e 3° lotto e di procedere separatamente anche alla loro approvazione. In tal caso le fasi relative ai due lotti potranno essere temporalmente sfalsate tra loro, fermo restando che per entrambi i lotti le fasi e le relative durate rimangono quelle sopra indicate e che l'importo contrattuale non subisce alcuna variazione.

ART. 3 – SUBENTRO DI UN NUOVO SOGGETTO IN QUALITÀ DI STAZIONE APPALTANTE

Si precisa, conformemente a quanto già riportato negli atti di gara, che in qualsiasi momento la S.p.A. Autovie Venete potrà subentrare al Commissario delegato nel presente contratto.

Analogamente in qualsiasi momento il nuovo soggetto Concessionario autostradale, o altro soggetto terzo indicato dalla Stazione Appaltante, potrà subentrare al Commissario delegato o alla S.p.A. Autovie Venete nel presente contratto.

Il subentro non comporterà alcun onere o vantaggio per l'Operatore Economico, né da parte della Commissario delegato, né da parte di S.p.A.

Autovie Venete, né da parte del nuovo soggetto Concessionario o del soggetto terzo.

L'Operatore economico, con la sottoscrizione del presente contratto, presta il suo consenso al citato subentro anche ai sensi dell'art. 1406, comma 1, c.c..

ART. 4 – IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo dell'appalto, che sarà liquidato a corpo, è pari ad euro *<inserire importo contrattuale>.- (<inserire importo contrattuale in lettere>)* al netto dell'I.V.A. ed oneri previdenziali qualora dovuti, di cui euro *<inserire importo sicurezza>.- (<inserire importo sicurezza in lettere>)* per oneri per la sicurezza.

Tale importo è il risultato del ribasso del *<inserire ribasso> % (<inserire ribasso in lettere> %)* offerto sull'importo a base d'asta, soggetto a ribasso, pari ad euro *<inserire importo a base d'asta>.- (<inserire importo in lettere>)* al netto dell'I.V.A. ed oneri previdenziali qualora dovuti.

Le prestazioni relative al servizio di verifica della progettazione saranno liquidate a corpo e non è previsto il ricalcolo del corrispettivo in caso di aumento dell'importo dei lavori.

ART. 5 – PAGAMENTI

Il pagamento delle prestazioni oggetto dell'appalto avviene con le modalità descritte all'art. 29 delle Norme Generali del Capitolato Speciale d'Appalto.

La fatturazione dovrà essere effettuata esclusivamente in formato elettronico.

Le fatture dovranno essere intestate alla S.p.A. Autovie Venete, emesse in formato XML e trasmesse elettronicamente tramite il Sistema di Interscambio (SDI) indicando l'indirizzo P.E.C. fatturazione@pec.autovie.it.

A seguito dell'inoltro di ogni fattura dovrà essere trasmessa a mezzo P.E.C.

all'indirizzo protocollo@pec.autovie.it la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., attestante la regolarità fiscale e contributiva.

Poiché la S.p.A. Autovie Venete rientra nella previsione dell'art. 17 del D.P.R. 633/72 (scissione dei pagamenti – split payment) così come modificato dall'art. 1 del D.L. 50/2017, le fatture dovranno essere conformi a tale normativa di riferimento.

In ottemperanza all'art. 30, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sull'importo netto delle fatture sarà operata una ritenuta dello 0,50%.

L'Operatore Economico, pertanto, dovrà riportare sulle fatture, oltre all'importo dovutogli per le prestazioni eseguite, anche l'importo della ritenuta in detrazione, calcolata in ragione dello 0,50% sul compenso maturato. Le ritenute, così accumulate, saranno svincolate soltanto in sede di verifica di conformità a seguito del rilascio del documento unico di regolarità dell'Operatore Economico e dei suoi eventuali subappaltatori, da parte degli enti previdenziali competenti, a condizione che l'Operatore economico presenti l'apposita garanzia fideiussoria di cui all'articolo 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e previa ricezione della fattura relativa all'importo svincolato.

Il pagamento sarà effettuato mediante accredito sul **conto/i corrente/i bancario/i** sotto **riportato/i, dedicato/i** alle commesse pubbliche, come indicato dall'Operatore Economico con nota di data _____ (rif. Commissario Delegato prot. E/_____ dd. _____), in conformità alle previsioni ed alle modalità stabilite dall'art. 3 della Legge 136/2010 s.m.i., secondo le modalità del “Protocollo operativo per il monitoraggio

finanziario” sottoscritto in pari data al presente contratto, presso la:

BANCA *<inserire nome Banca>*

IBAN *<inserire IBAN>*

Le fatture dovranno riportare il numero dell’ordine ed il relativo CIG nonché l’IBAN.

La Stazione Appaltante non procederà al pagamento di fatture prive del numero di ordine e/o del CIG e/o dell’IBAN.

Parimenti la Stazione Appaltante non procederà al pagamento di fatture che riportano un IBAN diverso da *quello/quelli* sopra *indicato/indicati* o da quello relativo ad una cessione del credito preventivamente stipulata e notificata alla Stazione Appaltante ai sensi del comma 13 dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Le fatture saranno pagate entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento.

Il pagamento effettuato in tal modo esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi obbligo e responsabilità.

Non sarà effettuato il pagamento su documenti fiscali non definitivi (avviso fattura, avviso parcella, ecc..).

La Stazione appaltante non procederà al pagamento di fatture della eventuale società consortile formata dagli operatori economici costituitisi in raggruppamento temporaneo, rimanendo unicamente il raggruppamento temporaneo, rappresentato dalla mandataria *<inserire denominazione dell’operatore economico mandatario>*, titolare del presente contratto.

(periodo da eliminare in caso di operatore economico singolo o comunque diverso da un RTI).

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere al pagamento delle

prestazioni separatamente per i progetti del 2° e 3° lotto, ferme restando le percentuali e le modalità di cui al comma 2 dell'art. 29 delle Norme Generali del Capitolato Speciale d'Appalto. In tal caso, indipendentemente dall'importo dei quadri economici dei progetti dei due lotti e dal calcolo del corrispettivo posto a base di gara, per il pagamento del servizio di verifica di progettazione si assume convenzionalmente che il 2° lotto corrisponda al 54% ed il 3° lotto al 46% del corrispettivo.

ART. 6 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Operatore Economico si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'ordine nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010 s.m.i. ed in particolare ad informare su eventuali variazioni apportate al conto dedicato.

Si precisa inoltre che la violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 della predetta Legge s.m.i. costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 7 - GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., a garanzia del completo ed esatto adempimento della prestazione e di tutti gli obblighi assunti dall'Operatore Economico con la sottoscrizione del presente contratto, è stata costituita dallo stesso mediante fideiussione _____-n.

_____ per euro *<inserire importo>.- (<inserire importo in lettere>)*, emessa in data _____ dal _____ con sede in Via _____ n. ____ – _____.

Si precisa che l'importo originario della cauzione definitiva pari ad euro *<inserire importo> (<inserire importo in lettere>)* è stato ridotto del *cinquanta/trenta* per cento pari ad euro *<inserire importo> (<inserire*

importo in lettere>) in quanto l'Operatore Economico è in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee come riportato all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per la garanzia provvisoria. *(punto eventuale nel caso la cauzione sia stata ridotta ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.)*

Per quanto concerne le modalità di svincolo della cauzione si fa integrale rinvio all'art.103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

La Stazione Appaltante ha diritto di valersi della garanzia definitiva in caso di risoluzione per inadempimento e/o esecuzione in danno dell'operatore Economico.

La Stazione Appaltante ha diritto di valersi sulla garanzia definitiva per l'applicazione delle penali, senza bisogno di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In ogni caso l'Operatore Economico deve reintegrare, in tutto o in parte, la cauzione escussa, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante, pena la possibile risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante stessa.

ART. 8 – PENALI

La penale per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione di ciascuna delle fasi di cui all'art. 2 è fissata pari al uno per mille dell'importo contrattuale.

Le Norme Generali del capitolato Speciale d'appalto riportano gli altri casi che possono comportare l'irrogazione di penali.

Qualora la penale dovesse raggiungere il dieci per cento dell'importo contrattuale la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto senza che l'Operatore Economico possa vantare alcunché e fatto salvo il diritto

dell'eventuale maggior danno. *(se le norme generali del C.S.A. prevedono una diversa modalità di irrogazione delle sanzioni, modificare di conseguenza il testo)*

ART. 9 – CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto all'Operatore Economico di cedere, a qualsiasi titolo, anche parzialmente, il contratto.

In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. In tal caso, all'Operatore Economico sarà imputata l'esecuzione in danno della prestazione e le altre eventuali maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste nel presente contratto.

L'esecuzione in danno non esime l'Operatore Economico dalla responsabilità, civile e penale, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La Stazione appaltante ha diritto di valersi della garanzia definitiva in caso di risoluzione per inadempimento e/o esecuzione in danno dell'Operatore Economico.

ART. 10 - CESSIONE DEL CREDITO

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della Legge n. 52/1991 s.m.i..

La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata in originale o in copia autenticata alla Stazione appaltante prima dell'emissione da parte dell'Operatore Economico della fattura a cui la cessione si riferisce. In caso contrario la cessione non è opponibile alla Stazione appaltante ai sensi del comma 13 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. La Stazione appaltante, pertanto, non

liquiderà al cessionario crediti relativi a fatture emesse prima della notifica dell'atto di cessione stipulato con le modalità indicate.

L'Operatore Economico è obbligato a specificare il contenuto del presente articolo al soggetto futuro cessionario prima di perfezionare la cessione del credito. Il mancato rispetto di tale disposizione costituisce grave inadempimento e può comportare, a discrezione della Stazione appaltante, la risoluzione del contratto.

Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra esposto e/o non preventivamente notificate alla Stazione appaltante non sono opponibili alla Stazione appaltante stessa, l'Operatore Economico rimane l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante e dei terzi per tutte le conseguenze che dovessero derivare da eventuali cessioni comunque perfezionate.

ART. 11 RISOLUZIONE

Per la risoluzione trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108 e 110 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

La Stazione Appaltante, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, salvo in ogni caso, il diritto a richiedere il risarcimento del danno.

Inoltre, all'Operatore Economico inadempiente sarà imputata l'esecuzione in danno della prestazione e le altre eventuali maggiori spese sostenute dalla Stazione appaltante rispetto a quelle previste nel presente contratto.

L'esecuzione in danno non esime l'Operatore Economico dalla responsabilità, civile e penale, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La Stazione appaltante ha diritto di valersi della garanzia definitiva in caso di

risoluzione per inadempimento e/o esecuzione in danno dell'Operatore Economico.

La Stazione appaltante ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto in tutti gli altri casi previsti dal presente contratto e dalle Norme Generali del Capitolato Speciale di Appalto, nonché nei seguenti casi:

- subappalto non autorizzato;
- proposta motivata del Responsabile del Procedimento qualora si manifestino i casi di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 81/2008;
- perdita, da parte dell'Operatore Economico, dei requisiti, previsti dalla normativa vigente, per l'esecuzione dei lavori pubblici;
- mancato rispetto degli obblighi di cui al Protocollo di Legalità tra le Prefetture UU.TT.GG. di Trieste, Udine, Gorizia, Pordenone, Venezia, Treviso ed il Commissario delegato del 12 maggio 2009;
- emissione di una documentazione antimafia positiva relativa all'Operatore Economico ai sensi dell'art. 94 D.Lgs. 159/2011 s.m.i..

(il successivo è un punto eventuale, da inserire solo nel caso la BDNA non abbia emesso la documentazione antimafia liberatoria)

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. e, pertanto, la Stazione Appaltante risolverà di diritto il presente contratto nel caso dovesse pervenire successivamente alla sua stipula una documentazione antimafia positiva riferita all'Operatore Economico;

ART. 12 RECESSO

Per il recesso trova applicazione le disposizioni di cui all'articolo 109 del D.

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La Stazione appaltante può, in qualsiasi momento, recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ancorché sia già iniziata l'esecuzione dell'appalto.

L'esercizio del diritto di recesso è esercitato dalla Stazione appaltante mediante comunicazione a mezzo PEC con il preavviso previsto dall'art. 109, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 13 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'Operatore Economico si impegna ad eseguire la prestazione a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto di quanto previsto dal presente contratto e dai relativi allegati e dalle norme legislative e regolamentari vigenti, garantendo la sicurezza del personale impiegato nella prestazione.

L'Operatore Economico si obbliga:

- ad adempiere alle disposizioni impartite dal Direttore di esecuzione del contratto nelle tempistiche dallo stesso indicate;
- a segnalare tempestivamente al Direttore di esecuzione del contratto qualsiasi fatto, accadimento, evento che possa influenzare il regolare svolgimento della prestazione;
- a non interfacciarsi direttamente ed autonomamente con qualsiasi soggetto terzo, privato o pubblico, per condurre trattative di qualsiasi tipo, pur finalizzate all'ottenimento di autorizzazioni o nulla osta di qualsiasi natura, se non espressamente autorizzata a ciò dal Direttore dei di esecuzione del contratto.

L'Operatore Economico garantisce:

- il rispetto delle norme contenute nei contratti collettivi ed accordi

	integrativi, nazionali e territoriali, in vigore per il settore e per la zona nella	
	quale si svolgono le prestazioni, anche dopo la scadenza e fino alla loro	
	sostituzione, nonché da tutte le norme in materia retributiva, contributiva,	
	previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica,	
	previste dalla vigente normativa;	
	- l'utilizzo del personale qualificato occorrente per l'esatta esecuzione della	
	prestazione;	
	- la fornitura di tutte le attrezzature e materiali di consumo occorrenti per	
	l'esatta esecuzione della prestazione;	
	- la copertura di tutte le spese di trasferimento, vitto, alloggio occorrenti per	
	l'esatta esecuzione della prestazione;	
	L'Operatore Economico si obbliga espressamente a manlevare integralmente	
	ed a tenere a proprio esclusivo carico tutti gli oneri che dovessero derivare	
	alla Stazione appaltante da eventuali controversie di lavoro promosse dai	
	dipendenti del medesimo Operatore Economico o di subappaltatori o di	
	subcontraenti in relazione all'oggetto del Contratto. Tale obbligo deve	
	ritenersi valido, efficace ed azionabile anche nel caso in cui, in qualsiasi	
	momento, qualsiasi disposizione del Contratto o il Contratto stesso	
	risultassero o divenissero invalidi, inefficaci o non azionabili sotto qualsiasi	
	aspetto o per qualsiasi ragione.	
	ART. 14 – RESPONSABILITÀ	
	Si precisa che, ferme restando le disposizioni di legge in materia di	
	responsabilità dei soggetti incaricati dell'attività di verifica, l'Operatore	
	Economico risponde a titolo di inadempimento per il mancato rilievo di errori	
	ed omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino, in tutto o in parte,	
	Pagina 16 di 28	

la realizzabilità o la sua utilizzazione. L'Operatore Economico ha la responsabilità degli accertamenti previsti dall'articolo 26 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dal Capitolato Speciale d'Appalto, ivi compresi quelli relativi all'avvenuta acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni ed approvazioni, ferma restando l'autonoma responsabilità del progettista circa le scelte progettuali e il procedimento di calcolo adottati. L'intervenuta validazione del progetto da parte del Responsabile Unico del Procedimento, che sarà disposta proprio sulla base dell'esito positivo della verifica, non solleva in alcun modo il soggetto incaricato dell'attività di verifica dalle relative responsabilità.

L'Operatore Economico che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico dal presente dal contratto di appalto è tenuto a risarcire i danni derivanti alla Stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento. Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante la copertura assicurativa di cui all'Art. 15, resta ferma la responsabilità del soggetto incaricato dell'attività di verifica, la quale opera anche nell'ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall'assicuratore.

ART. 15 – POLIZZA ASSICURATIVA

Ai sensi del comma 4 dell'art. 24 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Operatore Economico presenta apposita polizza di copertura assicurativa per responsabilità civile professionale, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica, estesa al danno all'opera, nonché la polizza indennitaria civile per danni a terzi per rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per un massimale pari a € 2.500.000,00. In caso di polizza specifica, limitata all'incarico di verifica, la

polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo dei lavori. Nel caso in cui l'Operatore Economico sia coperto da polizza professionale generale per l'intera attività, detta polizza deve essere integrata, ove necessario, attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di durata di cui sopra.

ART. 16 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'

L'Operatore Economico si impegna a rispettare gli obblighi di cui al Protocollo di Legalità tra le Prefetture UU.TT.GG. di Trieste, Udine, Gorizia, Pordenone, Venezia, Treviso ed il Commissario delegato del 12 maggio 2009, con particolare riferimento a:

- denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso alla Stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulato prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori nonché ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento ad imprese terze;
- denunciare immediatamente alla Magistratura o agli organi di Polizia, dandone comunicazione alla Stazione Appaltante ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'Operatore Economico, degli eventuali componenti della compagine sociale o dei loro familiari, nonché dei subappaltatori e dei subcontraenti;
- comunicare alla Stazione Appaltante senza ritardo e fino all'approvazione del progetto, ogni eventuale variazione relativa ai propri assetti societari nonché di eventuali subappaltatori e/o subcontraenti chiamati a realizzare l'intervento nei cantieri;

- comunicare alla Stazione Appaltante i nominativi di tutti gli operatori economici ai quali vengono affidati subcontratti relativi a trasporto materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra, acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cava di prestito per movimento terra, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo, fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso, noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto, servizio di autotrasporto, guardiania di cantiere. Rimangono comunque confermate le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. relative ai subcontratti che non sono subappalti e di cui all'art. 1, commi 52 e segg. della L. n. 190/2012 s.m.i..

Il Responsabile Unico del Procedimento segnalerà alla Prefettura competente tutte le richieste di varianti in corso d'opera, ogni formulazione di riserve e di altre circostanze che possano essere indice di anomalie.

ART. 17 – SUBAPPALTO

Ai sensi del comma 8 dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'Operatore Economico non può avvalersi del subappalto per il servizio relativo alla verifica della progettazione.

ART. 18 – SUBCONTRATTI

L'art. 105 del D. Lgs. 105/2016 e s.m.i., per quanto applicabile, e le Norme Generali del Capitolato Speciale d'Appalto regolano i subcontratti diversi dal subappalto.

ART. 19 - SICUREZZA

L'Operatore Economico si impegna espressamente a far osservare al

personale proprio, dei subappaltatori e dei subcontraenti le prescrizioni riportate dal D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i. durante l'esecuzione dell'appalto, esonerando la Stazione appaltante da ogni responsabilità in caso di mancato rispetto dello stesso.

ART. 20 - RESPONSABILITÀ CIVILE

L'Operatore Economico assume in proprio, lasciando indenne la Stazione appaltante, ogni responsabilità per infortuni e/o danni subiti da persone e/o cose della Stazione appaltante, di terzi o dello stesso Operatore Economico, conseguenti ad azioni o omissioni comunque connesse all'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, eseguito dall'Operatore Economico, dal suo personale, da un subappaltatore, da un subcontraente o da qualunque altro soggetto coinvolto a qualunque titolo, direttamente o indirettamente, dallo stesso Operatore Economico nell'esecuzione del servizio.

L'Operatore Economico assume altresì l'onere di tenere indenne e, nel caso, risarcire la Stazione appaltante per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la Stazione appaltante stesso dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa avanzata nei suoi confronti da parte di terzi per infortuni o danni arrecati in relazione allo svolgimento del servizio.

Rimane inteso che nei confronti della Stazione appaltante rimane responsabile unicamente il raggruppamento temporaneo, rappresentato dalla mandataria *<inserire denominazione dell'operatore economico mandatario>*, titolare del presente contratto, anche nel caso gli operatori economici del raggruppamento temporaneo costituiscano una società consortile per l'esecuzione dei lavori. *(periodo da eliminare in caso di operatore economico singolo o comunque diverso da un RTI)*

	ART. 21 - DOCUMENTI ALLEGATI	
	Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non	
	materialmente allegati al medesimo, gli atti ed i documenti di seguito indicati	
	contenuti, su supporto informatico, nel n. 1 allegato CD dal n. 1 al n. <i><inserire</i>	
	<i>numero documenti >:</i>	
	1. Norme Generali – parte 1 del Capitolato Speciale d’Appalto;	
	2. Norme Tecniche – parte 2 del Capitolato Speciale d’Appalto;	
	3. Calcolo del corrispettivo – parte 3 del Capitolato Speciale d’Appalto;	
	4. <i><inserire titolo documento></i>	
	5. <i><inserire titolo documento></i>	
	6. <i><inserire titolo documento></i>	
	ART. 22 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E	
	DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
	La Stazione Appaltante ha nominato l’ing. Paolo Perco Responsabile Unico	
	del Procedimento.	
	La Stazione Appaltante ha nominato l’ing. <i><inserire nominativo></i> Direttore	
	dell'Esecuzione del Contratto.	
	Tali soggetti svolgeranno tutte le attività agli stessi demandate dal presente	
	contratto e dalla normativa vigente, nonché tutte le altre attività che si rendano	
	necessarie o opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questi	
	assegnati.	
	ART. 23 – VERIFICA E CONTROLLI DELLA STAZIONE	
	APPALTANTE	
	La Stazione appaltante, tramite il Direttore dell’Esecuzione del Contratto,	
	potrà effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli sull’andamento	
	Pagina 21 di 28	

dell'appalto e richiedere all'Operatore Economico di visionare e verificare le prestazioni svolte, anche tramite visite presso le sedi dell'Operatore Economico. Qualora siano riscontrate inadempienze, mancanze, disservizi, ritardi, vizi ed altre irregolarità nell'espletamento dell'appalto oppure nel rispetto del presente contratto e dei suoi allegati, delle disposizioni impartite, nonché di norme legislative e regolamentari vigenti, sarà notificato all'Operatore Economico il rilievo individuato assegnando allo stesso un termine per ottemperare. Qualora l'Operatore Economico persista nell'inosservanza del contratto, delle norme o delle disposizioni impartite, ovvero non provveda ad ottemperare a quanto richiesto, la Stazione appaltante potrà applicare le penali o risolvere il contratto rivalendosi sulla garanzia definitiva.

ART. 24 – VERIFICA DI CONFORMITÀ

Ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., la prestazione è soggetta a verifica di conformità. All'esito positivo della verifica di conformità il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascerà apposito certificato per attestare che la prestazione è stata regolarmente eseguita nel rispetto delle previsioni e pattuizioni contrattuali. Detto certificato sarà emesso entro e non oltre tre mesi dalla data del certificato di ultimazione delle prestazioni ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

All'emissione del certificato di verifica di conformità si darà seguito al pagamento del corrispettivo o delle ritenute ancora da liquidare.

L'Operatore Economico risponde per i vizi, difetti o difformità, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di verifica di conformità assuma carattere definitivo.

ART. 25 – MODIFICHE AL CONTRATTO

Le modifiche al contratto sono ammesse se rientrano nei casi previsti dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e sono preventivamente autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento.

Sono inoltre ammesse ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante ed alle stesse condizioni previste dal contratto, le modifiche, in aumento o in diminuzione, proposte dal Direttore di Esecuzione del Contratto ed autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali modifiche non comportino variazioni sostanziali ai sensi del comma 4 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. L'importo in aumento relativo a tali modifiche non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto.

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione il comma 1 dell'art. 1664 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art 106 comma 12 del D.L.gs 50/2016 s.m.i., qualora la modifica del contratto comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Operatore Economico è obbligato alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione ed alla conseguente esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario e, in tal caso non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la modifica comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni superiore al quinto dell'importo del contratto la Stazione

Appaltante potrà stipulare un atto aggiuntivo al contratto con il consenso dell'Operatore Economico.

In ogni caso, comunque, l'Operatore Economico ha l'obbligo di eseguire tutte quelle modifiche di carattere non sostanziale che siano ritenute necessarie dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto per risolvere aspetti di dettaglio, a condizione che non mutino la natura delle prestazioni oggetto del contratto, non comportino un aumento dell'importo del contratto e non comportino a carico dell'Operatore Economico maggiori oneri.

ART. 26 – CONTESTAZIONI DELL'APPALTATORE

L'Operatore Economico deve tempestivamente segnalare al Direttore dell'Esecuzione del Contratto qualsiasi fatto, accadimento, evento che possa influenzare il regolare svolgimento della prestazione, pena la perdita di qualsiasi diritto ad avanzare successivamente contestazioni correlate a tale fatto, accadimento, evento.

Eventuali contestazioni dell'Operatore Economico devono essere comunicate, a pena di decadenza, per iscritto alla Stazione Appaltante, comunque non oltre cinque giorni dal fatto che le ha generate. La contestazione deve essere confermata, a pena di decadenza, nel primo atto dell'appalto sottoscritto dall'Operatore Economico successivo al fatto che le ha generate.

Le contestazioni devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano e la quantificazione economica delle somme che l'Operatore Economico ritiene gli siano dovute.

L'Operatore Economico è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del contratto, senza poter sospendere o ritardare il

regolare sviluppo dell'appalto, quale che sia la contestazione che egli manifesti.

ART. 27 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'Operatore Economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque a conoscenza, durante tutta l'esecuzione dell'appalto. Lo stesso si impegna a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto. È, inoltre, responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei subappaltatori e dei subcontraenti di questi obblighi di riservatezza. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, fermo restando che l'Operatore Economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

ART. 28 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ARBITRATO

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Per tutte le controversie giudiziarie, che dovessero insorgere successivamente alla stipula del contratto, le parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Trieste.

È escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 29 - DOMICILIO LEGALE

Per l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, l'Operatore Economico elegge domicilio presso la propria sede legale. Presso tale domicilio sono recapitati tutti gli atti inerenti e conseguenti l'appalto oggetto del presente contratto.

La trasmissione degli atti inerenti l'appalto può avvenire anche a mezzo P.E.C. all'indirizzo <inserire indirizzo P.E.C. dell'operatore economico>.

Le trasmissioni effettuate in tal modo esonerano la Stazione Appaltante da qualsiasi obbligo e responsabilità.

Ogni eventuale variazione di indirizzo della sede legale e/o di P.E.C. deve essere comunicata alla Stazione Appaltante con un preavviso di 5 (cinque) giorni, a mezzo P.E.C..

ART. 30 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e nei relativi allegati valgono le norme del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e le vigenti disposizioni di legge in materia vigenti al momento della pubblicazione del bando di gara.

ART. 31 – OSSERVANZA DEL “CODICE DI COMPORTAMENTO”, DEL “MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE” E DEL “CODICE ETICO E DI CONDOTTA”

Il legale rappresentante dell'Operatore Economico <inserire nominativo> con la firma del presente contratto dichiara di aver preso visione sul sito internet all'indirizzo <http://www.commissarioterzacorsia.it> del “Codice di Comportamento” approvato con Decreto del Commissario delegato, 29 gennaio 2016, n. 301 e garantisce l'osservanza di quanto ivi contenuto.

Il legale rappresentante dell'Operatore Economico <inserire nominativo>, con la firma del presente contratto, dichiara di assumere l'obbligo di osservare i medesimi adempimenti nei riguardi degli atti di analogo contenuto approvati da parte del soggetto subentrante al Commissario delegato, al verificarsi di quanto previsto all'art. 2 del presente contratto.

	ART. 32 - SPESE, IMPOSTE E TASSE	
	Fatta eccezione per l'I.V.A. e per gli eventuali contributi previdenziali	
	integrativi dei professionisti che saranno a carico della Stazione Appaltante,	
	qualsiasi spesa inerente alla stipula del contratto, alla sua esecuzione o alla	
	sua modifica sarà ad esclusivo carico dell'Operatore Economico, ivi incluse	
	le imposte e le tasse, con rinuncia a diritti di rivalsa nei confronti della	
	Stazione appaltante.	
	Ai fini fiscali, si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono	
	soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui il presente contratto sarà	
	sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma	
	2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.	
	ART. 33 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI	
	Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 s.m.i. "Codice in materia di protezione dei	
	dati personali" e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE	
	l'Operatore Economico è designato quale responsabile del trattamento dei	
	dati che saranno raccolti in relazione all'appalto e si obbliga a trattare i dati	
	esclusivamente a tali fini.	
	L'Operatore Economico dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla	
	predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a	
	rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati al trattamento.	
	Le Parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati	
	personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del	
	presente contratto con facoltà, ove solo necessario per tali adempimenti, di	
	fornirli anche a terzi.	
	Redatto in duplice originale, letto, confermato e sottoscritto.	
	Pagina 27 di 28	

L'Operatore Economico: *<inserire nominativo del legale rappresentante>*

Il Soggetto Attuatore: *<inserire nominativo del legale rappresentante>*

L'OPERATORE ECONOMICO DICHIARA DI CONOSCERE ED APPROVARE SPECIFICATAMENTE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE, LE SEGUENTI DISPOSIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO D'APPALTO:

ART 3 (SUBENTRO DI NUOVO SOGGETTO CONCESSIONARIO), ART. 5 (PAGAMENTI), ART. 8 (PENALI), ART. 9 (CESSIONE DEL CONTRATTO), ART. 10 (CESSIONE DEL CREDITO), ART. 11 (RISOLUZIONE), ART. 12 (RECESSO), ART: 14 (RESPONSABILITÀ), ART. 26 (CONTESTAZIONI DELL'APPALTATORE), ART. 28 (DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ARBITRATO).

L'Operatore Economico: *<inserire nominativo del legale rappresentante>*